

Individuazione da parte dei gestori di rete delle aree critiche e delle linee critiche, ex art. 1.1 Allegato B Deliberazione Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 4 Agosto 2010, ARG/elt 125/10 e adempimenti connessi

Ottobre 2010

In data 6 Agosto 2010 l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ("AEEG") ha pubblicato la Deliberazione 4 Agosto 2010¹, ARG/elt 125/10 ("Deliberazione n. 125/10") che ha previsto, fra l'altro, alcune misure finalizzate ad evitare l'occupazione della capacità di trasporto di energia elettrica sulla rete, nei casi in cui all'accettazione del preventivo² non faccia seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (l'"Impianto"), apportando alcune modifiche ed integrazioni alla Deliberazione AEEG del 23 Luglio 2008, ARG/elt 99/08³ ("TICA"). In particolare, la

Deliberazione n. 125/10 ha (i) introdotto un nuovo testo sostitutivo dell'Allegato A del TICA⁴, e (ii) introdotto all'Allegato B ulteriori disposizioni in materia di connessioni.⁵

L'art. 1.1 Allegato B della Deliberazione n. 125/10, inoltre, ha richiesto ai gestori di rete di dare evidenza, entro il 15 Ottobre 2010, delle aree critiche e delle linee critiche, in relazione alla disponibilità della capacità di rete.

In adempimento di quanto sopra, sia Enel Distribuzione S.p.A. ("Enel") che Terna S.p.A. ("Terna") hanno pubblicato l'elenco delle aree critiche e delle linee critiche⁶ di loro

¹ Nella medesima data l'AEEG ha emanato anche la Deliberazione ARG/elt 124/10 che stabilisce le linee operative del sistema Gaudi (Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione e delle relative unità), diretto a razionalizzare i flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica.

² Ai sensi dell'art. 1.1 a) del TICA, per accettazione del preventivo si intende l'accettazione, da parte del richiedente, delle condizioni espresse nel preventivo per la connessione; il preventivo, ai sensi dell'art. 19.1 del TICA, come modificato dalla Deliberazione n. 125/10, è trasmesso dal gestore di rete al richiedente a seguito della richiesta di connessione del richiedente (ex art. 6.1 del TICA, così come modificato dalla Deliberazione n. 125/10), ed all'espletamento delle verifiche tecniche finalizzate a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta.

³ Recante il "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA)".

⁴ Ai sensi dell'art. 2 Deliberazione n. 125/10, il TICA così come modificato dalla Deliberazione n. 125/10 si applica – laddove non espressamente richiamato – alle richieste di connessione inviate ai gestori di rete a partire dal 1 Gennaio 2011.

⁵ In particolare in riferimento alle richieste di connessione presentate fino al 31 Dicembre 2010; ai sensi dell'art. 1.3 Allegato B della Deliberazione 125/10, lo stesso Allegato B si applica a tutte le richieste di connessione inviate ai gestori di rete entro il 31 Dicembre 2010 e relative a Impianti per cui non è ancora stata completata la connessione. Le richieste di connessione presentate successivamente, saranno regolate direttamente dalla TICA, così come modificata dalla Deliberazione n. 125/10, che si applicherà a partire dal 1 Gennaio 2011.

⁶ Le aree critiche e le linee critiche sono solamente quelle contrassegnate in rosso. Difatti, come previsto dall'art. 1.1 Allegato B della Deliberazione n. 125/10, la pubblicazione è avvenuta, seguendo i criteri di cui all'art. 4 del TICA, come modificato dalla Deliberazione n. 125/10, ovvero mediante

competenza in relazione alle quali, ai fini della connessione⁷ di un Impianto, il richiedente⁸ è tenuto a prestare al gestore di rete, all'atto di accettazione del preventivo, un'apposita garanzia (la "Garanzia") prevista dall'art. 32 del TICA, come modificato dalla Delibera n. 125/10, la cui mancata presentazione comporta la decadenza dal preventivo stesso.⁹

In ogni caso, la Garanzia non dovrà essere prestata qualora (i) i lavori di realizzazione dell'Impianto siano già stati ultimati¹⁰ alla data prevista per la presentazione della stessa, o qualora (ii) il richiedente sia un cliente finale domestico.

Sulla Garanzia

La Garanzia consiste in un deposito cauzionale o in una fideiussione bancaria di importo pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione¹¹ ed i seguenti valori unitari:

classificazione delle aree territoriali per livelli di criticità attraverso la colorazione delle aree e delle linee stesse in ordine di criticità crescente; ovvero, con i seguenti colori: (i) bianco, (ii) giallo, (iii) arancione, e (iv) rosso, che evidenzia le aree critiche e le linee critiche.

⁷ Ai sensi ai sensi dell'art. 1.1 c) del TICA, per connessione deve intendersi il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.

⁸ Ai sensi dell'art. 1.1 hh) del TICA, come modificato dalla Deliberazione n. 125/10, è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica.

⁹ Ciò, appunto, al fine di scoraggiare fenomeni di c.d. "prenotazione" di capacità di rete non seguiti dalla effettiva realizzazione dell'Impianto.

¹⁰ La data di ultimazione dei lavori risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà trasmessa dal richiedente al gestore, ex art. 5.4 Allegato B della Deliberazione 125/10.

¹¹ Ai sensi dell'art. 1.1 z) del TICA, la potenza ai fini della connessione è pari al maggiore valore tra zero e la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile per la connessione.

(i) 20.250 €/MW nei casi di connessioni alle reti in alta e altissima tensione; (ii) 60.000 €/MW nei casi di connessioni alle reti in media tensione; e (iii) 110 €/kW nei casi di connessioni alle reti in bassa tensione.¹²

Qualora entro 20 giorni lavorativi dal termine di ogni anno¹³ dalla data di accettazione del preventivo i lavori di realizzazione dell'Impianto non siano terminati, il richiedente dovrà prestare una Garanzia di importo pari a quella rilasciata all'atto di accettazione del preventivo.¹⁴

I depositi cauzionali o le fideiussioni bancarie, come sopra rilasciati, sono definiti come aggiuntivi rispetto al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione, ivi incluse le garanzie eventualmente associate ai medesimi corrispettivi.

Sulla data prevista per la presentazione della Garanzia

La Garanzia deve essere prestata all'atto di accettazione del preventivo, nel caso di richieste di connessione presentate al gestore di rete successivamente al 15 Ottobre 2010.¹⁵

Nel caso in cui la richiesta di connessione sia stata presentata prima del 15 Ottobre 2010, la data in cui prestare la Garanzia varia a seconda che la richiesta sia stata inviata (1)

¹² Ex art. 32 del TICA, come modificato dalla Deliberazione n. 125/10.

¹³ A condizione che le aree o le linee siano indicate come critiche 12 mesi successivamente al ricevimento della richiesta di connessione; ciò anche qualora alla data di ricevimento della richiesta di connessione le aree e le linee non risultassero classificate come critiche.

¹⁴ Anche la mancata presentazione della Garanzia entro 20 giorni lavorativi dal termine di ogni anno dalla data di accettazione del preventivo comporta la decadenza del preventivo.

¹⁵ Ex art. 5.3 Allegato B della Deliberazione n. 125/10.

entro il 7 Agosto 2010¹⁶, o (2) fra il 7 Agosto 2010 ed il 15 Ottobre 2010.¹⁷

Nel caso di richieste di connessione inviate entro il 7 Agosto 2010 il gestore di rete dovrà comunicare l'avvenuta pubblicazione delle aree critiche e delle linee critiche, eventualmente nel preventivo qualora non ancora inviato. La Garanzia dovrà essere prestata alla data di invio della prima delle dichiarazioni inviate per attestare (i) l'inizio od il mancato inizio dei lavori¹⁸, o (ii) lo stato di avanzamento dell'*iter* del procedimento di autorizzazione¹⁹, purché successiva al 15 Novembre 2010 e non successiva al 7 Agosto 2011. Qualora, poi, la dichiarazione non fosse inviata fra il 15 Novembre 2010 ed il 7 Agosto 2011, in luogo della data di accettazione del preventivo si considera il 7 Agosto 2011

¹⁶ Ex art. 5.1 Allegato B della Deliberazione n. 125/10.

¹⁷ Ex art. 5.2 Allegato B della Deliberazione n. 125/10.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 31.1 del TICA, come modificato dalla Deliberazione n. 125/10, il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'Impianto entro: (i) 6 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa tensione; (ii) 12 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione; (iii) 18 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione. Entro la medesima data, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante: (i) l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'Impianto, ovvero (ii) il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'Impianto.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 31.2 del TICA, come modificato dalla Deliberazione n. 125/10, nei casi in cui i termini di cui all'art. 31.1 del TICA, come modificato dalla Deliberazione n. 125/10, non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete, con cadenza periodica di 120 giorni, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'*iter* autorizzativo.

ovvero la data di accettazione del preventivo qualora successiva al 7 Agosto 2011.²⁰

Originariamente, nel caso di richieste di connessione inviate fra il 7 Agosto 2010 ed il 15 Ottobre 2010, la data in cui la Garanzia doveva essere prestata variava a seconda che la comunicazione da parte del gestore di rete dell'avvenuta pubblicazione delle aree critiche e delle linee critiche fosse contenuta o meno nel preventivo. Pertanto, la Garanzia doveva essere prestata:

(i) all'atto di accettazione del preventivo, qualora contenente la suddetta comunicazione; ovvero,

(ii) entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, qualora non contenuta nel preventivo.²¹

Poiché la pubblicazione delle aree critiche e delle linee critiche è avvenuta il 15 Ottobre 2010, attualmente è applicabile unicamente il secondo termine: pertanto, la Garanzia dovrà essere prestata entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del gestore di rete dell'avvenuta pubblicazione delle aree critiche e delle linee critiche.

²⁰ La condizione di area critica o di linea critica dovrà essere verificata con riferimento al trentesimo giorno antecedente la data in cui viene rilasciata la dichiarazione ai fini della Garanzia e ogni 12 mesi dalla dichiarazione ai fini delle successive garanzie.

²¹ La condizione di area critica o di linea critica dovrà essere verificata al 15 Ottobre 2010 ed eventualmente, ai fini della presentazione delle successive Garanzie ogni 12 mesi dalla data di accettazione del preventivo o alla diversa data in cui la Garanzia è stata prestata, ai sensi dell'art. 5.2 d) Allegato B della Deliberazione n. 125/10;

Sul termine di validità della Garanzia

In generale, le Garanzie terminano la propria validità alla data di completamento dell'Impianto.

Nei casi in cui le Garanzie siano prestate sotto forma di deposito cauzionale, il gestore di rete restituirà al richiedente tutti i depositi cauzionali versati, maggiorati degli interessi legali, entro 2 mesi dalla data di completamento dell'Impianto. Comporta, invece, la sola restituzione del 30% dei depositi cauzionali la rinuncia da parte del richiedente alla costruzione dell'Impianto.²² Inoltre, nei casi in cui il richiedente risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo per la connessione, i depositi cauzionali non verranno restituiti limitatamente all'entità del medesimo corrispettivo.²³

Nei casi in cui le garanzie siano prestate sotto forma di fidejussioni bancarie, queste verranno escusse dal gestore di rete: (i) nella misura del 30% in caso di rinuncia da parte del richiedente alla costruzione dell'Impianto; ovvero (ii) limitatamente a quanto non corrisposto, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo per la connessione.

In ogni caso, la decadenza dal preventivo dovuta al verificarsi di uno dei seguenti eventi comporta la non restituzione dei depositi cauzionale e l'escussione di tutte le fidejussioni bancarie:

(i) l'esito negativo del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'Impianto;

(ii) il mancato rispetto dei termini previsti agli artt. 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del TICA, come modificato dalla Deliberazione n. 125/10, per la presentazione della richieste di avvio di procedimento autorizzativo unico e di avvio dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto, conformemente a quanto previsto agli artt. 9.14 e 21.14 del TICA, come modificato dalla Deliberazione n. 125/10; ovvero

(iii) il mancato rispetto dei termini per l'invio delle dichiarazioni previste all'art. 31.3 del TICA, come modificato dalla Deliberazione n. 125/10.

* * *

Il presente documento è una nota di studio; quanto ivi riportato non può essere utilizzato o interpretato quale parere riferito a una o più transazioni, adottato o comunque preso a riferimento da chiunque, ivi inclusi i consulenti legali, per qualsiasi scopo diverso dalla analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italian Energy Department.

Avv. Anna Spanò

aspano@orrick.com

Dott. Daniele Sotgiu

dsotgiu@orrick.com

Orrick, Herrington & Sutcliffe

www.orrick.com

²² La restituzione avverrà entro 2 mesi dalla data di ricevimento della rinuncia.

²³ Ex art. 33.2 del TICA, come modificato dalla Deliberazione n. 125/10.